



RICHIERI

STUDIO ASSOCIATO

Aldo Richieri
Paola Costamagna
Paolo Richieri

Circolare n. 8/2019

Torino, lì 12 aprile 2019

OGGETTO: VERSAMENTO BOLLO VIRTUALE

Con l'implementazione del **portale “Fatture e Corrispettivi”** che contiene una sezione appositamente dedicata, è possibile **procedere al pagamento dell'imposta di bollo dovuta sulla base delle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio nel primo trimestre del 2019 (in scadenza il prossimo 23 aprile).**

Al servizio, disponibile nell'area riservata del soggetto passivo IVA, si può accedere tramite FISCONLINE nella sezione “Home Consultazione”, nella quale è presente la voce di menù “Pagamento imposta di bollo”. Il sistema consente la visualizzazione dei **dettagli dell'imposta** dovuta in relazione al trimestre di riferimento, per ciascuna delle partite IVA che sono associate al soggetto, in qualità di cedente, e pone in evidenza il numero di documenti emessi (consegnati o messi a disposizione nel trimestre di riferimento) e il totale dell'imposta calcolata come somma dei valori indicati nelle singole fatture.

Va sottolineato, peraltro, come sia consentita la **modifica** del numero di documenti, rispetto a quello proposto dal servizio. In tal caso il sistema procederà al calcolo dell'importo sulla base dell'ammontare dichiarato dall'utente, moltiplicato per l'imposta dovuta per ciascun documento (2 euro). Si tratta di un'importante funzionalità, che sembrerebbe poter consentire di ovviare all'eventuale mancata valorizzazione del campo “Dati Bollo” nei file fattura.

Definito l'importo sarà possibile procedere al pagamento. Il portale proporrà una mascherina contenente la partita IVA e il codice fiscale del soggetto passivo, l'anno e il trimestre di riferimento, il numero di documenti emessi e il totale dell'imposta riportata sui documenti, ma, anche, il numero dei **documenti dichiarati** e l'imposta di bollo calcolata sulla base degli stessi. **Il soggetto passivo potrà scegliere se procedere al pagamento:**

- **mediante addebito su conto corrente bancario:** sarà necessario inserire l'IBAN, confermando che il conto è intestato al codice fiscale del cedente. Sarà, quindi, possibile inoltrare il pagamento (accedendo a una schermata riepilogativa) e confermare lo stesso, cliccando sull'**apposito pulsante**. Dopo che il sistema avrà



RICHIERI

STUDIO ASSOCIATO

Aldo Richieri
Paola Costamagna
Paolo Richieri

effettuato i controlli sulla correttezza formale dell'IBAN, al soggetto passivo sarà consegnata una prima **ricevuta** a conferma del fatto che la richiesta di pagamento è stata inoltrata. Successivamente ne verrà rilasciata una seconda, attestante l'avvenuto pagamento o l'esito negativo dello stesso.

- **tramite "F24" o "F24EP"**: è possibile procedere al versamento a mezzo modello "F24" o "F24EP", stampando il modello precompilato predisposto dal sistema. Sono stati appena istituiti i nuovi **codici tributo** che consentono il pagamento dell'imposta di bollo distinti in relazione al periodo di competenza ("**2521" per il primo trimestre, "2522" per il secondo, "2523" per il terzo e "2524" per il quarto**). Nel modello "F24" i suddetti codici sono esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme riportate nella colonna "Importi a debito versati", con indicazione dell'anno cui il versamento si riferisce nel campo "anno di riferimento". Quanto al modello "F24 Enti pubblici", dovrà essere indicato il valore "F", nel campo "sezione" e l'anno cui si riferisce il versamento nel campo "riferimento B".

La nuova scadenza pagamento bollo virtuale sulle fatture elettroniche diventa la seguente: dal 1° gennaio 2019, **per le fatture elettroniche emesse nel trimestre il bollo su fatture deve essere pagato entro il 20° giorno del mese successivo**, quindi:

fatture elettroniche emesse nel **1° trimestre gennaio - febbraio - marzo**: l'imposta di bollo va pagata entro il **20 aprile 2019** (essendo sabato scadenza 23 aprile 2019);

fatture elettroniche emesse nel **2° trimestre aprile - maggio - giugno**: il bollo va pagato entro il **20 luglio 2019**;

fatture elettroniche emesse nel **3° trimestre luglio - agosto - settembre**: l'imposta va assolta entro il **20 ottobre 2019**;

fatture elettroniche emesse nel **4° trimestre ottobre - novembre - dicembre**: imposta va pagata entro il **20 gennaio 2020**.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore occorrenza e, con l'occasione, porgiamo i più cordiali saluti.